

3.9 Adempimenti dell’Agenzia delle Entrate in relazione al perfezionamento o al mancato perfezionamento della procedura

Dal coordinamento delle norme contenute nell’art. 5-*quater*, comma 1, lett. b) e 5-*quinquies*, dello stesso D.L. 167/1990 (e trascurando il comma 5 per le incertezze denunciate) risulta evidente che la procedura può terminare soltanto con il perfezionamento, od il mancato perfezionamento.

Nel primo caso essa avrà raggiunto tutti i propri obiettivi ed avrà anche prodotto tutti gli effetti premiali che il contribuente attendeva; il che, però, avviene solo con il pagamento di tutte le somme dovute entro i termini perentori prescritti dalle norme della lettera b). E, nei trenta giorni successivi, l’Agenzia delle Entrate comunicherà all’autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, ai fini della esclusione della punibilità dei reati previsti dall’articolo 5-*quinquies*, co. 1, lettere a) e b), D.L. 167/1990. Questa norma, prevista dall’art. 5-*quater*, co. 3, dello stesso decreto, è richiamata dall’art. 1, co. 4, lett. a), L. 186/2014 ed è pertanto applicabile anche ai soggetti (previsti dal co. 2, L. 186/2014) che non hanno trasgredito l’obbligo del monitoraggio e sono ammessi soltanto all’emersione domestica.

Nel secondo caso la procedura avrà raggiunto soltanto taluni degli obiettivi attesi dall’Agenzia; non potendosi dubitare che questa avrà pienamente acquisito, con la confessione del contribuente, tutti gli elementi necessari per notificare un accertamento con efficacia esecutiva, recuperando se non tutte almeno gran parte delle imposte ancora dovute e contestando le violazioni relative. Ma il mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata, impedirà la produzione di tutti gli effetti premiali attesi dal contribuente; che sarà esposto all’accertamento ed alla contestazione predetti per tutto quanto ha confessato. Stabilisce infatti l’ultimo periodo dell’art. 5-*quater*, comma 1, lett. b) che «*il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura*».

Le norme dell’art. 5-*quinquies*, comma 10, D.L. 167/1990, previste per l’emersione internazionale, ma applicabili, come già rilevato, anche a quella nazionale in forza del richiamo contenuto nell’art.

1, comma 4, lett. b), L. 186/2014, disciplinano le conseguenze del mancato perfezionamento della procedura, che si verifica quando «*il contribuente destinatario dell'invito (...) o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione*» non abbia versato «**le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera b)**». Ebbene, in tal caso, l'Agenzia notificherà «*un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito*» a comparire «*od a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione*». In tale sede, osserva l'Agenzia, «*l'Ufficio dovrà procedere alla rideterminazione delle sanzioni dovute, valutando la graduazione della risposta sanzionatoria anche in funzione della condotta del contribuente e del venir meno dell'apporto collaborativo di quest'ultimo*»⁷⁶.

76 Cfr. circ. 13 marzo 2015, n. 10, pagg. 59-60.